



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DEL 20/11/2023



Il giorno 20 Novembre 2023, alle ore 20:00, presso l'unità locale dell'Associazione sita in Bellizzi (SA) alla Via Trento n. 53 si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione "APS-Presepe Vivente Sacro Cuore di Gesu'-ETS", in prima convocazione, come previsto e regolamentato dallo statuto all'art. 13 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1) Approvazione nuovo statuto associativo adeguato alla Riforma del Terzo Settore;

2) Varie ed eventuali.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la Presidenza dell'assemblea il Sig. Liguori Antonio che propone come segretario verbalizzante il Sig. Castiglia Carlo, che accetta.

Sono presenti n. 19 associati su 35 iscritti di cui n. 19 in proprio e n. // per delega. (come da foglio presenza allegato).

Il Presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto all'art. 13 per la validità dell'assemblea straordinaria in prima convocazione.

Il Presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

1) Approvazione nuovo statuto associativo adeguato alla Riforma del Terzo Settore;

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente Sig. Liguori Antonio il quale illustra i motivi che hanno portato alla adozione di un nuovo statuto.

Il Presidente fa presente che vista la necessità di iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) si è ritenuto opportuno adottare un nuovo statuto conforme al D.Lgs. 03 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Il Presidente dà lettura integrale del nuovo statuto a cui segue un breve dibattito, durante il quale gli associati chiedono delucidazioni su vari aspetti.

Il Presidente fornisce le spiegazioni richieste e al termine della discussione dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

Favorevoli: 19

Contrari: 0

Astenuti: 0

L'assemblea a unanimità dei presenti delibera relativamente al primo punto di approvare il nuovo statuto associativo allegato al presente verbale.

Inoltre l'assemblea conferisce incarico al Presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione corrispondente alla categoria di Ets individuata.

L'Assemblea autorizza il Presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del RUNTS per adeguare lo statuto al D.lgs. 117/2017 per il perfezionamento dell'iscrizione.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare e nessun'altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, la seduta è tolta alle ore 22:15, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Carlo Castiglia

Il Presidente
Liguori Antonio

AGENZIA DELLE ENTRATE
DELLA REGIONE CALABRIA
Al. 1889 11/12/2013
per l'importo € 20000
Salerno, 11/12/2013



FOGLIO PRESENZA ASSEMBLEA

“ Associazione Presepe Vivente Sacro Cuore di Gesù ”

Codice Fiscale : 95179180658

Sede riunione : via Trento nr. 53 Bellizzi (SA)

Data : 20.11.2023 ora : 20.00

[illegible]



STATUTO

"APS - PRESEPE VIVENTE SACRO CUORE DI GESU' - ETS"

PREMESSA

Clausola Integrativa

La denominazione di Associazione di promozione sociale e l'acronimo APS potranno essere utilizzati esclusivamente a seguito dell'iscrizione dell'Ente al Registro unico nazionale del Terzo settore, e previa approvazione delle Autorità competenti.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Costituzione

È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "APS-PRESEPE VIVENTE SACRO CUORE DI GESU'-ETS", assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta apartitica.

Negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico l'Associazione userà la locuzione "Associazione di promozione sociale" oppure l'acronimo "APS".

Essa è disciplinata dal presente statuto, dalle vigenti leggi in materia (tra cui il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) e dai principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti del Terzo settore.

Art. 2 - Sede

L'associazione ha sede legale in Bellizzi (SA) alla via Torino n. 25. Potrà istituire sedi secondarie anche in altre città d'Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Il cambio di sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

Art. 3 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'Art. 26 del presente Statuto.

FINALITA' E ATTIVITA'

Art. 4 - Natura, scopo e attività

L'Associazione è un'associazione di promozione sociale apartitica, non ha fini di lucro (neppure indirettamente), opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e svolge attività di volontariato anche attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti.

Pertanto, l'Associazione intende svolgere - con l'apporto prevalente di volontari - le attività riconducibili alle seguenti lettere del comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; (**lett. a), Art. 5, comma 1, D.Lgs. 117/2017**)



- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; **(lett. d), Art.5, comma 1, D.Lgs. 117/2017)**
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; **(lett. i), Art.5, comma 1, D.Lgs. 117/2017)**
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; **(lett. j), Art.5, comma 1, D.Lgs. 117/2017)**
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; **(lett. k), Art.5, comma 1, D.Lgs. 117/2017)**
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; **(lett. l), Art.5, comma 1, D.Lgs. 117/2017)**
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; **(lett. u), Art.5, comma 1, D.Lgs. 117/2017)**

Tali attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi.

L'Associazione opera nel territorio della Regione Campania.

L'Associazione non può svolgere attività differenti da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle di natura diversa ex art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, e in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni o enti del Terzo settore aventi scopi analoghi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

SOCI

Art. 5 - Requisiti dei soci

Chiunque può aderire all'Associazione, divenendone socio, purché ne condivida i principi e le finalità, e mosso da spirito di solidarietà si impegni concretamente per realizzarle.

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, e dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale.

Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzarne l'ammissione, che dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera

ha valore annuale. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

Nel caso di rigetto della domanda, le motivazioni devono essere comunicate all'interessato entro sessanta giorni. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Lo status di socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci maggiorenni in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di votare nelle assemblee, di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti.

Ci sono tre categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota ordinaria di iscrizione annuale;

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;

benemeriti: sono persone nominate tali dall'assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'associazione.

L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

All'Associazione possono partecipare in qualità di socio anche altri Enti del Terzo settore in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, in numero non superiore al 50 per cento del numero di associazioni di promozione sociale.

Art. 6 - Diritti e doveri

I soci godono degli stessi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri e obblighi.

I soci hanno diritto:

a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;

b) a partecipare alle assemblee;

c) a votare in assemblea purché iscritti almeno da tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età.

d) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;

e) ad approvare i bilanci, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;

f) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative;

g) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti di quanto stabilito dalla legge.

I soci hanno il dovere di:

a) sostenere le finalità dell'Associazione;

- b) osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- c) versare alle scadenze stabilite la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- d) adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- e) svolgere la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà e per la realizzazione degli scopi sociali.

Art. 7 – Recesso ed esclusione del socio

La qualifica di socio si perde:

- per dimissioni, da presentarsi per iscritto, entro tre mesi dalla scadenza dell'anno sociale, al Presidente dell'Associazione;
- per morosità, a causa di ritardo nei pagamenti delle quote sociali, per sei mesi, salvo casi particolari, che saranno esaminati dal Consiglio Direttivo;
- per radiazione, che deve essere deliberata nei seguenti casi:
 - per essersi il socio reso comunque colpevole di azioni disonorevoli entro e fuori la sede sociale;
 - per avere comunque svolto azioni contrarie alle finalità dell'Associazione;
 - per avere commesso un grave atto di indisciplina o avere dimostrato scarso spirito associativo.

Competente a deliberare la radiazione è il Consiglio Direttivo.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 8 - Tipologie

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'ente, saranno costituite:

- dalle quote sociali annue, stabilite dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali entrate derivanti da attività di natura "diversa";
- dalle erogazioni liberali;
- dalle attività di raccolta fondi;
- da ogni altro contributo, ivi comprese donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione.

L'associazione può, inoltre, effettuare tutte le operazioni economiche previste dalla legge, sempre che siano strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9 – Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

- il Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- il Presidente Onorario;
- l'Organo di controllo (al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge).

Tutte le cariche elettive sono gratuite, fatta eccezione per l'Organo di controllo.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10 - Funzioni

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni adottate in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare, l'Assemblea ha il compito:

- di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l'attività dell'associazione nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell'attività sociale;
- di nominare i membri del Consiglio Direttivo;
- di nominare quando previsto il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- di ratificare l'entità delle quote sociali annue, stabilita dal Consiglio Direttivo;
- di approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa;

Art. 11 - Convocazione

L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, comunque in tempo utile per essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore nei termini di legge.

Essa deve, inoltre, essere convocata, in via straordinaria, ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata o *e-mail* spedita agli associati o consegnata a mano, almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede, almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima, che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Art. 12 - Svolgimento dell'Assemblea

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altri soci conferendo delega scritta. Ciascun socio è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

Art. 13 - Quorum costitutivo e deliberativo

Ogni socio ha diritto a un voto. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno.

Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati intervenuti sia in prima, sia in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo, designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di Segretario sono svolte dalla persona nominata dal Presidente dell'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art.14- Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

I volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa o occasionale sono iscritti in un apposito registro tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 - Funzioni

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete, inoltre:

- di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta;
- di predisporre il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;
- di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare a uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di proporre all'assemblea l'attribuzione della carica di Presidente Onorario ad un socio che si sia particolarmente distinto per meriti professionali e di studio e/o per aver contribuito in modo determinante alla crescita ed allo sviluppo dell'associazione. Il Presidente Onorario diviene

membro del consiglio direttivo, senza diritto di voto e contribuisce alla promozione dell'Associazione e delle sue iniziative e allo sviluppo dei rapporti Istituzionali. La carica di Presidente Onorario è a vita salvo dimissioni o revoca per giusta causa.

Art. 16 - Composizione

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione, il vicepresidente, il tesoriere e il Segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea, che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Art. 17 - Rinnovo delle cariche

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso, i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 18 - Convocazione

Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Svolgimento delle riunioni

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 20 - Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni e adottando, nei casi di urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il vicepresidente.

Art. 21 – Presidente Onorario

Il Presidente Onorario è membro di diritto del consiglio direttivo, senza diritto di voto e contribuisce alla promozione dell'Associazione e alle sue iniziative e allo sviluppo dei rapporti Istituzionali. La carica di Presidente Onorario è a vita salvo dimissioni o revoca per giusta causa. E' eletto ai sensi dell'art. 15 del presente statuto.

E' nominato Presidente Onorario dell'Associazione il Parroco pro-tempore della parrocchia Sacro Cuore di Gesù' di Bellizzi (SA), senza limiti temporali di incarico. Il Presidente Onorario, senza potere decisionale, è assistente spirituale dell'Associazione ed ha il compito di coadiuvare, collaborare, consigliare e intervenire in accordo con il Presidente in carica dell'Associazione.

Art. 22 - Tesoriere

Il Presidente dell'Associazione ha facoltà di nominare un tesoriere.

Al tesoriere spetta il compito di:

- tenere la cassa;
- tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione;
- emettere mandati di pagamento con il concorso del Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 23 - Nomina e regole di funzionamento

Nei casi previsti dalla legge, il Consiglio Direttivo nomina i membri dell'Organo di controllo, cui saranno attribuiti anche i compiti relativi alla revisione legale dei conti.

I nominativi indicati dal Consiglio Direttivo dovranno essere approvati dall'Assemblea; in caso di mancata approvazione, quest'ultima indica altri nominativi.

I requisiti, le modalità di funzionamento dell'Organo di controllo, nonché i compensi spettanti (comunque non superiori agli onorari indicati dai tariffari dei rispettivi ordini, albi o elenchi professionali) saranno stabiliti dall'Associazione.

ESERCIZI SOCIALI

Art. 24 - Durata

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio, che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 25 – Divieto distribuzione utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

E' fatto divieto all'Associazione la distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione si impegna a impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle di natura diversa.

SCIOGLIMENTO

Art. 26 - Destinazione del patrimonio

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci, ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altri enti del Terzo settore operanti in identico o analogo ambito, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 27 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, nonché al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni.

Firme

[Handwritten signatures in two columns]

